

In data 8 marzo 2005, a Roma

tra

- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA), nella persona del Direttore Generale dr. Luigi Giannini assistito dal dr. Corrado Peroni, dal dr. Armando Pavia, dal dr. Pantaleo Silvestri e da una delegazione industriale composta dai signori: Bartolomeo Tumbiolo, Giovanni D'Alfio, Cosimo Farinola, Salvatore Filippo Sarci

e

- la FAI-CISL nelle persone di: Francesco Orsomando, coordinatore nazionale del settore pesca, Silvano Giangiacomi;
- la FLAI-CGIL nelle persone di: Patrizia Consiglio, segretaria nazionale, Giovanni Mininni, Giovanni Di Dia;
- la UILA pesca nelle persone di: Guido Majrone segretario generale, Fabrizio De Pascale segretario nazionale, Tommaso Macaddino segretario nazionale, Francesco Muccio segretario regionale Veneto

**si è stipulato la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 2001 per gli addetti al settore della pesca marittima**

**articolo nuovo: rispetto del Ccnl per usufruire di agevolazioni**


Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 154/2004, Federpesca e Fai, Flai, Uila-Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'impresa di pesca è tenuta ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

**articolo nuovo : sicurezza sul lavoro**

L'accordo sottoscritto il 26 luglio 2000 viene recepito dalle parti stipulanti nel CCNL. Sarà successivamente applicato, con le gradualità necessarie, dopo la sperimentazione effettuata in tre marinerie pilota individuate dal Tavolo congiunto ex art. 62 Ccnl, che coordinerà il monitoraggio.

Tali attività, espresse per concetti, sono:

- a) definizione bacini, individuazione soggetti interessati, coinvolgimento soggetti addetti alla prevenzione (ASL, Autorità marittima, Ministero salute), ruoli;
- b) verifiche di coordinamento post TU sulla sicurezza (modifiche d.lgs 626/94 attualmente presso le Commissioni parlamentari); le parti si attiveranno, nelle sedi competenti, per il recepimento in sede legislativa dell'assetto contrattualmente definito. Il monitoraggio previsto dal primo comma sarà utile per la eventuale revisione dell'art.8 in tema di sicurezza del lavoro.



A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the page. The signatures vary in style and complexity, representing the different parties mentioned in the text above. Some are more legible, while others are highly stylized or scribbled.

**articolo nuovo: politiche attive del lavoro**

Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.

Nel contesto più generale della modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.

In altre parole, si attiveranno azioni sia a favore delle politiche dell'*occupazione*, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'*occupabilità*, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.

In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso lo strumento dell'Avviso Comune.

**articolo nuovo: formazione professionale permanente e continua**

Federpesca promuoverà l'adesione delle imprese a Fondimpresa. Le parti convengono inoltre sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti e fondi per la formazione. Convengono altresì di istituire momenti di promozione nell'ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità del settore.

**articolo nuovo: congedi parentali (permessi brevi)**

Il congedo parentale e i permessi brevi saranno armonizzati con le esigenze generali del Codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione. Tali assenze a bordo saranno giustificate dal Comandante al momento del controllo da parte delle Autorità senza ulteriori formalità. All'uso verrà istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'autorità marittima ai fini della registrazione degli eventi anzidetti.

**articolo nuovo: riparametrazione**

E' istituita la figura di marinaio multifunzionale (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai fini previdenziali.

Il parametro attribuito è: pesca locale 103, pesca ravvicinata 118, pesca mediterranea o d'altura 132. L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.

In conseguenza a quanto sopra, il parametro superiore (Com.te, motorista, capo pesca) sale a 118, 132, 146 rispettivamente per ognuna delle tre tipologie di pesca sopra richiamate.

**Nuovo articolo: aiuti al settore**

Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo o risarcimenti derivanti da polizze assicurative (se inserite nella colonna delle spese) tali aiuti e risarcimenti verranno contabilizzati nel monte produttivo e andranno ridistribuiti ai lavoratori dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del presente CCNL.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteorologiche o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio, ecc.

Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti sarà data informazione ai lavoratori dipendenti in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.

Le parti rinviando la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione della operatività delle polizze e degli aiuti.

**art. 18: retribuzione – strutturazione nuovo mmg**

1. l'indennità fissa della tabella al 31.12.2004 sarà incrementata del 2,6%, a parametro 100, con decorrenza dal 1° maggio 2005;
2. successivamente, con decorrenza dal 1 gennaio 2006 il valore al 31.12.2005 sarà ulteriormente incrementato del 2,6% al parametro 100;
3. le tabelle ai fini Ipsema avranno gli stessi incrementi percentuali e decorrenze di cui ai punti 1 e 2;
4. il valore ai fini previdenziali delle tabelle della pesca costiera locale, ravvicinata, mediterranea o d'altura ed oceanica sarà portato a € 260,00;
5. l'anticipazione prevista al terzo comma con valore 65% sarà elevata al 70% dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
6. qualora il quadrimestre solare inizi con un giorno festivo, l'imbarco è considerato utile ai fini del computo del quadrimestre solare intero.

**art. 23: panatica**

Il valore della panatica viene fissato in € 20,00

**art. 27: giorni festivi nei porti**

Si alla inversione della procedura se e qualora provenga dalla maggioranza dell'equipaggio e la nave non abbia già disposto la data di spedizione.

**art. 28: ferie**

Inserire dopo il primo, il seguente comma:


le parti si impegnano a trovare entro il 30 settembre 2005 una soluzione nel contesto dell'Avviso Comune per la piena attuazione dell'articolo 10 del d.lgs. 66/2003 così come modificato dal d.lgs. 213/2004.

**art. 34: indennità perdita corredo**

Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione dalla data di decorrenza ultima.

**art. 38: fondo previdenza complementare**

Si ad individuare un fondo chiuso. TFR sviluppi normativi.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones below it.

**art. 46: contributo per l'assistenza contrattuale**

Riscrivere l'articolato, in sede di stesura, recependo i concetti dell'affidamento reciproco.

**art. 47: agevolazioni per lo studio**

Nello specifico i permessi per esami passano da due a cinque giornate.

La previsione delle 150 ore sarà a carico dell'Osservatorio nazionale della pesca nel contesto generale di un percorso professionale.

**art. 51: secondo livello di contrattazione**

Elevare i valori dei range al 4% del MMG e all'8% del MMG.

Il Tavolo congiunto ex art. 62 Ccnl monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati sul territorio.

**art. 11 riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea)**

Dopo il primo comma inserire:

Per particolari esigenze e tipi di pesca e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non abbiano consentito l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, verranno concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.

cassare secondo e terzo comma art. 11

Fatto, letto e sottoscritto

Roberto Busi  
Giuseppe Lombardi  
Alessandro Di...  
Michele...  
M...  
S...  
F...

[Signature]

F...

[Signature]

[Signature]

F...

AVVISO COMUNE

Le parti convengono di sottoscrivere in sede governativa un avviso comune in materia di organizzazione del lavoro riferito agli articoli:

**28 (Ferie):** le parti si impegnano a trovare entro il 30 settembre 2005 una soluzione nel contesto dell'avviso comune per la piena attuazione dell'articolo 10 del d.lgs. 66/2003 così come modificato dal d.lgs. 213/2004;

**articolo nuovo (politiche attive del lavoro):** le parti si impegnano ad individuare percorsi finalizzati alla concreta applicazione al settore di strumenti quali: l'apprendistato, gli stage formativi, la formazione professionale, integrazione della manodopera extracomunitaria; inoltre le parti convengono di assumere nel medesimo Avviso Comune l'impegno per la individuazione di un sistema di gestione delle attività di pesca tramite un plafond di giornate di pesca annue in funzione dei vari sistemi e dei diversi areali di pesca e a introdurre nel settore un appropriato sistema di ammortizzatori sociali atto a compensare i marittimi imbarcati in caso di mancata attività dovuta a causa di forza maggiore o a condizioni meteo marine avverse.

